



2024/1096

16.5.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 256/2023

del 27 ottobre 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1096]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/127 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/128 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/129 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/147 della Commissione, del 20 gennaio 2023, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, topramezone e triflumizolo in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/163 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di DDT e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/173 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM), ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penhiopyrad in o su determinati prodotti ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 17 del 19.1.2023, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2023, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 17 del 19.1.2023, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 23.1.2023, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 23 del 25.1.2023, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 27.1.2023, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- **32023 R 0127**: Regolamento (UE) 2023/127 della Commissione, del 18 gennaio 2023 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 8)
- **32023 R 0128**: Regolamento (UE) 2023/128 della Commissione, del 18 gennaio 2023 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 22)
- **32023 R 0129**: Regolamento (UE) 2023/129 della Commissione, del 18 gennaio 2023 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 56)
- **32023 R 0147**: Regolamento (UE) 2023/147 della Commissione, del 20 gennaio 2023 (GU L 20 del 23.1.2023, pag. 1)
- **32023 R 0163**: Regolamento (UE) 2023/163 della Commissione, del 18 gennaio 2023 (GU L 23 del 25.1.2023, pag. 1)
- **32023 R 0173**: Regolamento (UE) 2023/173 della Commissione, del 26 gennaio 2023 (GU L 25 del 27.1.2023, pag. 1)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- **32023 R 0127**: Regolamento (UE) 2023/127 della Commissione, del 18 gennaio 2023 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 8)
- **32023 R 0128**: Regolamento (UE) 2023/128 della Commissione, del 18 gennaio 2023 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 22)
- **32023 R 0129**: Regolamento (UE) 2023/129 della Commissione, del 18 gennaio 2023 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 56)
- **32023 R 0147**: Regolamento (UE) 2023/147 della Commissione, del 20 gennaio 2023 (GU L 20 del 23.1.2023, pag. 1)
- **32023 R 0163**: Regolamento (UE) 2023/163 della Commissione, del 18 gennaio 2023 (GU L 23 del 25.1.2023, pag. 1)
- **32023 R 0173**: Regolamento (UE) 2023/173 della Commissione, del 26 gennaio 2023 (GU L 25 del 27.1.2023, pag. 1)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2023/127, (UE) 2023/128, (UE) 2023/129, (UE) 2023/147, (UE) 2023/163 e (UE) 2023/173 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.